

N. R.G. 11/18



Il Tribunale di Firenze

Sezione Protezione Internazionale

in persona del Giudice Caterina Condò,

tra

., rappresentato e difeso dall'avv.to

ricorrente

e

Ministero Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma,

convenuto

e

con l'intervento

dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze,

a scioglimento della riserva assunta in data 11.10.2018, ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter c.p.c.

visto il ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 e art. 19 D.Lgs. n. 150/2011 avverso la decisione in data 07.06.2016 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, che ha respinto l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, e non ha riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria al ricorrente;

rilevato che,

per quanto concerne il procedimento davanti alla Commissione Territoriale e l'audizione giudiziale,

alla Commissione Territoriale l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere cittadino bengalese di religione musulmana, nato il * nel villaggio di C., nella questura di S. nella divisione di V.; ha riferito di non aver

frequentato la scuola e di aver lavorato come contadino e pescatore quando si trovava in Bangladesh. Lì viveva nel villaggio natale insieme con la propria famiglia, molto povera, composta dal padre, le sue due mogli e i loro sette figli; poiché il padre non forniva alcun supporto alla famiglia e la madre era inabile al lavoro a causa di problemi agli occhi, il mantenimento della famiglia gravava esclusivamente sul ricorrente e su uno dei suoi fratelli. Il ricorrente ha raccontato di aver contratto debiti con tassi molto alti per costruire una grande casa sul terreno di proprietà della nonna paterna, oltre che per celebrare il proprio matrimonio e per finanziare le costose cure necessarie alla madre. Per far fronte agli ingenti debiti, egli si rivolgeva ad un trafficante, il quale organizzava il suo trasferimento in Libia dietro compenso da corrispondere una volta espatriato. Nel febbraio 2014 il ricorrente raggiungeva la Libia in aereo e veniva trasferito in macchina a Bengasi. Il 18 marzo 2014 sua madre prendeva in prestito altri soldi per pagare il trafficante. In Libia l'odierno ricorrente lavorava in una fabbrica di succhi di frutta; trascorsi due mesi dal suo arrivo, la fabbrica veniva bombardata, pertanto il ricorrente si spostava nella vicina città di *, dove lavorava per nove mesi come netturbino, ricevendo lo stipendio relativo solo a tre mensilità. Il ricorrente decideva di partire per l'Italia utilizzando i soldi guadagnati; prima di partire veniva arrestato perché sprovvisto di documenti e rimaneva in prigione per diciotto giorni. Arrivava in Italia il 28 agosto 2015;

la Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale, sostenendo che le dichiarazioni del ricorrente, sia pure sostanzialmente attendibili, non fossero tali da giustificare il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto rappresentative di un fenomeno di mera migrazione economica dovuta alla grave situazione di disagio in cui il ricorrente versava, nonché al tentativo di innalzare il proprio tenore di vita. Inoltre, la rappresentazione dei fatti realizzata dal richiedente non consentiva di paventare il rischio che questo potesse subire un danno grave ex art. 14 d.lgs. 251/2007, qualora avesse fatto ritorno nel Paese di origine; infine la Commissione non ha ritenuto che fossero emersi i gravi tali da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno biennale ex art. 5 d.lgs. 286/1998;

a sostegno del ricorso la difesa ha allegato l'illegittimità del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Roma, e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria al ricorrente;

il P.M. ha espresso un parere in data 10.10.2018, in sintonia con la decisione della Commissione, sostenendo come non siano emersi elementi tali da fondare il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Inoltre la situazione rappresentata dall'odierno ricorrente non pare configurare l'ipotesi di un danno grave, così come delineato dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, qualora il richiedente faccia ritorno in Bangladesh, né sussistono ragioni di carattere umanitario che giustifichino il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 del d.lgs. 286/1998; ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso;

all'udienza del 11.10.2018, in sede di audizione davanti al Giudice, il richiedente ha confermato quanto già riferito alla Commissione, nei seguenti termini:

“Conferma di essere comparso davanti alla Commissione Territoriale di Roma e di aver reso delle dichiarazioni sulle ragioni della sua partenza dal Bangladesh?”

R: *Si, confermo.*

- Perché ha lasciato il Bangladesh?

R.: *Sono arrivato in Italia il 28 agosto 2015. Nel mio paese non avevo soldi, avevo dei problemi. Da quando sono in Italia non sono più tornato in Bangladesh. Avevo problemi economici. Ho preso dei soldi in prestito per andare in Libia, ho contratto un debito quando ero in Bangladesh per pagare un trafficante. Lavorando in Bangladesh non riuscivo a mantenere la mia famiglia per questo sono andato via dal Bangladesh. In Bangladesh ho mia madre, mia moglie, un figlio, un fratello grande e un fratello piccolo. Mio fratello piccolo non lavora mentre mio fratello grande è in India. In Bangladesh faceva l'agricoltore, pescavo. Quando mio fratello grande è andato in India tutta la famiglia dipendeva da me, inoltre mi sono sposato ed ho avuto un figlio quindi la famiglia si è allargata. Tramite un trafficante sono andato in Libia, mia madre ha pagato quando sono andato in Libia. Per costruire una casa per tutta la famiglia quando ero in Bangladesh ho contratto un debito. Il debito non è ancora stato saldato, ogni mese pago gli interessi.*

-E' andato dal Bangladesh via perché non riusciva a mantenere la famiglia e a saldare il debito?

R.: *Si, confermo.*

-Quando è andato via dal Bangladesh?

R.: *Nel 2014.*

-Attualmente dove vive? Sta lavorando?

R.: *Vivo presso la Caritas di . Lavoro in una pelletteria a 4 ore al giorno e guadagno 1.055 euro al mese.*

-Ma lei scusi allora lavora più ore?

R.: *Si, in totale 8 ore al giorno e guadagno circa 950 euro al mese. Quando lavoro 4 ore guadagno 550 euro circa.*

-Manda dei soldi a casa?

R.: *Si, mando soldi sia per mantenere la famiglia che per pagare il debito.*

-Segue corsi di italiano?

R.: *Si, prima tre volte a settimana ora due volte a settimana”;*

rilevato che,

per quanto riguarda la valutazione delle prove,

l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017);

il quadro normativo prevede un esame riservato, "*individuale, obiettivo ed imparziale*" (artt. 8, co. 2, d.lgs. 25/2008, e 6, co. 3, d.p.r. 21/2015), articolato sulle "*circostanze personali del richiedente*", (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 251/2007) sull'eventuale documentazione presentata nonché su "*tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione*". L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che, nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che guidano il giudizio di attendibilità;

in particolare, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11);

ritenuto che,

sempre per quanto attiene la valutazione delle prove,

le affermazioni del ricorrente siano apparse verosimili, avuto riguardo alla sostanziale coerenza dei racconti del ricorrente davanti alla Commissione Territoriale e durante l'audizione giudiziale con riferimento alla propria difficoltà di provvedere al mantenimento della famiglia e di saldare i debiti contratti nel suo paese;

ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sussidiaria,

ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria viene concessa al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma in relazione al quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un *grave danno*, come definito dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, non potendo o, a causa di tale

rischio, non volendo, avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 citato, è considerato danno grave:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 (per le ipotesi di condanna a morte, tortura e/o trattamenti inumani o degradanti, nonché la persecuzione individuale), ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la minaccia deve provenire da un soggetto molto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, mentre quella da parte di *soggetti non statuali* (bande criminali, sette, etc.) ha rilevanza se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione (nel senso che non consentano l'accesso da parte del richiedente a un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave); la difesa del ricorrente all'interno del ricorso ha individuato, come elemento che consentirebbe di ricondurre la vicenda ricostruita dal ricorrente all'art. 14 del d.lgs. 251/2007, e che comporterebbe quindi il riconoscimento della protezione sussidiaria, la situazione di violenza indiscriminata che caratterizzerebbe tutto il territorio del Bangladesh, teatro di scontri politici;

tale situazione è confermata dalle fonti EASO – Report 2017 *tale situazione è confermata dalle fonti EASO – Report 2017 (cfr https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/IT_Bangladesh_final.pdf, dove a pag. 27 e ss si legge :*

3.2 Le elezioni generali del 2014

Le elezioni parlamentari si sono svolte il 5 gennaio 2014. Il 2 dicembre 2013, dopo settimane di proteste, l'alleanza a 18 partiti, guidata dal BNP, ha annunciato che avrebbe boicottato le elezioni. Le richieste principali del BNP erano le dimissioni del Primo Ministro Hasina e la nomina di un governo provvisorio neutrale incaricato di supervisionare le imminenti elezioni (cfr. la sezione 2.5.2 Governo provvisorio); tuttavia l'AL si è dichiarata a favore di una commissione elettorale indipendente anziché di un governo provvisorio e ciò ha portato a una situazione di stallo. Lo Jamaat-e-Islami, il principale partito religioso del paese, è stato escluso dalla partecipazione alle elezioni del 2014 dopo che la corte suprema e la commissione elettorale hanno stabilito che il suo atto costitutivo violava la costituzione (96).

Le votazioni si sono svolte in soli 147 dei 300 collegi elettorali; i candidati per gli altri 153 seggi sono stati eletti senza problemi a causa del boicottaggio dell'opposizione (97). L'AL e i suoi alleati hanno ottenuto 233 seggi, lo Jatiya Party

(Manju) ha ottenuto 34 seggi e due partiti minori, il Partito dei Lavoratori del Bangladesh e il Partito Nazionalsocialista, si sono assicurati i seggi rimanenti. L'affluenza tra gli elettori registrati è stata notevolmente inferiore rispetto alle elezioni parlamentari precedenti (98).

3.3 Violenza tra i sostenitori dei vari partiti politici (violenza intrapartitica)

3.3.1 Violenza prima e durante le elezioni generali del 2014

Nel febbraio 2013 sono scoppiate le cosiddette manifestazioni della Piazza Shabbag, scatenate dalla condanna all'ergastolo per crimini di guerra di un leader dello Jamaat-e-Islami. Centinaia di migliaia di persone hanno protestato in tutto il paese a favore e contro tale condanna. Le proteste sono degenerare in violenza e, secondo Human Rights Watch (HRW), oltre 150 persone sono rimaste uccise e almeno 2.000 ferite in relazione alle proteste nel periodo da febbraio a inizio maggio del 2013 (99).

HRW ha osservato che, nel tentativo di spingere il governo a cedere il potere ad un governo provvisorio prima delle elezioni generali, l'alleanza dell'opposizione aveva organizzato scioperi generali (hartal), manifestazioni e blocchi del traffico che spesso sono sfociati in atti violenti. Queste proteste sono iniziate nell'ottobre del 2013 ed hanno avuto un impatto significativo sull'economia del paese. In diverse zone i rivoltosi hanno attaccato le case di Indù considerati essere per tradizione gli elettori della Lega Popolare (100).

Il giorno delle elezioni e nei giorni precedenti, gli attivisti dell'opposizione hanno attaccato anche seggi elettorali e funzionari elettorali, uccidendo tre di questi ultimi e ferendo altri 330 membri delle forze preposte all'applicazione della legge e allo svolgimento delle elezioni. In risposta, le forze di sicurezza del Bangladesh hanno lanciato un' «offensiva brutale» contro gli attivisti dell'opposizione, come descritto da HRW (101).

Secondo l'ONG per la difesa dei diritti umani del Bangladesh, Odbikar, nel 2013 complessivamente sono state uccise 504 persone nel contesto di violenze politiche, la maggior parte delle quali prima delle elezioni del gennaio del 2014 (102).

Queste elezioni sono state definite come le più violente della storia del Bangladesh (103).

3.3.2 Violenza in corso

Secondo Odbikar le persone uccise nel contesto di violenze politiche durante il 2015 sono state 197, mentre nel 2016 i decessi sono stati 215. Nel 2016 si sono registrati 9.053 infortuni durante atti di violenza di matrice politica. Gran parte di questi episodi di violenza ha avuto luogo negli scontri che hanno coinvolto le organizzazioni studentesche di partiti politici (...).”

al riguardo, tuttavia, come in più occasioni ribadito da questo Tribunale (cfr., tra le altre, l'Ordinanza del Tribunale di Firenze del 21.12.2017, GI Dott. Minniti), la condizione sopra descritta non può essere indicativa di un conflitto armato interno tale da generare violenza indiscriminata nell'area di provenienza del ricorrente, idonea a mettere in pericolo la sua incolumità;

infatti, una situazione di rischio indifferenziato per i civili va esclusa posto che non ricorrono indici specifici, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso alla popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile, a prescindere dall'affiliazione ai gruppi politici in contesa, come conseguenza della violenza generalizzata una situazione di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze *Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009 e *Diakité* del 30 gennaio 2014;

per tali motivi non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria;

ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi degli art. 10 comma 3 Cost., e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998,

sia possibile l'esame della domanda alla stregua di tali norme, come richiesto dal ricorrente, nonostante l'entrata in vigore, a partire dal 5.10.2018, del D.L. 113/2018, che ha riformato l'istituto della protezione umanitaria, circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti. Infatti, la nuova disciplina non appare applicabile al caso in esame, considerato il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile. In tema di successione di norme giuridiche nel tempo, in assenza di disciplina transitoria, il principio dell'irretroattività comporta che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, “*oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso*” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845). Infatti, la nuova normativa ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, e non solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27-03-2017, n. 7788);

procedendo quindi all'esame della disciplina applicabile al caso di specie, l'art. 10 comma 3 Cost. recita: “*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*”; l'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 prevede “*Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”; l'art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento) prescrive al comma primo, nella versione riformata dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, che “*In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di*

condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.”;

la protezione per gravi motivi umanitari appartiene ancora al *genus* della protezione dello straniero, perché ha a oggetto i limiti all'esercizio del potere nazionale di rimpatrio coattivo, ma non trova fonte nella disciplina sovranazionale della protezione internazionale, connotandosi come strumento nazionale di protezione dello straniero;

tale tipo di protezione, inoltre, non rappresenta uno *status*, come il rifugio e la protezione sussidiaria, ma consente una permanenza temporanea sul territorio nazionale tramite la concessione di permesso di soggiorno biennale previsto dall'art. 5 c. 6, del d.lgs. 286/1998;

una recente sentenza della I Sezione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4455/2018), facendo il punto sulla protezione umanitaria, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del '*non refoulement*' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), che di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) del paese di origine (di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale);

la possibilità di concedere un permesso umanitario integra una clausola di salvaguardia del sistema che può valorizzare particolari condizioni di *vulnerabilità* dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento, legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.;

la pronuncia della Corte di Cassazione in commento valorizza quale fattore di *vulnerabilità* ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale; 2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a

compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve emergere *“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*;

nel caso di specie, in Italia il ricorrente è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato presso una pelletteria con sede a [redacted]; dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente risulta che egli lavora come cucitore di articoli di pelletteria per quattro ore al giorno, con una retribuzione di circa 550,00 euro al mese; in realtà, lo stesso ricorrente ha dichiarato di lavorare anche per otto ore al giorno e di guadagnare in tal caso circa 950,00 euro al mese. Egli vive in un centro di accoglienza gestito dalla Caritas a [redacted], e riesce a inviare delle somme in Bangladesh per contribuire al sostentamento della famiglia e per saldare i debiti ivi contratti. Frequenta regolarmente corsi di italiano, lingua che ha dimostrato già di comprendere e di saper utilizzare in modo semplice;

fermo quanto sopra, appare evidente come il ricorrente risulti ormai sradicato dal territorio del Bangladesh e dal contesto in cui viveva, essendo partito più di quattro anni fa; in Italia il ricorrente lavora dal 27.10.2017 in una pelletteria, dove ha maturato una buona attitudine al mestiere di cucitore di borse e articoli simili. In caso di rimpatrio, il ricorrente, privo di un livello di educazione significativo, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe di sviluppare adeguatamente la propria capacità professionale, sarebbe assalito dai creditori e graverebbe su di lui il mantenimento della famiglia di origine e di quella che lui stesso ha formato, senza garanzia di soddisfazione di un livello di vita dignitoso: questa situazione lo porrebbe in una posizione di particolare *vulnerabilità*;

pertanto, si deve concludere che possa riconoscersi al ricorrente la protezione umanitaria;

ritenuto che,

per quanto riguarda le spese di lite,

le ragioni legate all'integrazione del ricorrente in Italia, e che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria, sono emerse nel corso del giudizio, per cui sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a [redacted] la protezione umanitaria, e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno secondo la normativa di riferimento;
- 2) compensa le spese del giudizio.

Si comunichi.

FIRENZE, 23 ottobre 2018

Il Giudice
dott. Caterina Condò

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.